

All'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni in data 16.11.2021, le parti concludevano come da atti telematici, da intendersi integralmente richiamati.

- **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE** -

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

E' consentito in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida" analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa.

Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti.

Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. e che ha come sfondo una visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi



ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass. S.U. 08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Si vedano pure Cass. Civ., sez. II, 26.09.2019, n. 24071; Cass. Civ. 16.05.2006 n. 11356; Tribunale di Monza 25.01.2016; Tribunale di Milano sez. V 03.12.2014; Tribunale di Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale di Reggio Emilia 29.11.2012; Tribunale di Bari sez. fer. 06.09.2012).

In definitiva, ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767; Cass. 20.11.2009 n. 24542).

E' pacifico e documentalmente provato (vd. sub doc. n. 1 fasc. attoreo) che su ricorso della [REDACTED] il Tribunale di Bergamo, sez. distaccata di Treviglio, con decreto n. 287/2012 del 30.03.2012 ha ingiunto alla debitrice [REDACTED] il pagamento della somma capitale di € 181.405,92, oltre interessi moratori e spese, in ragione delle forniture di batterie per autoveicoli effettuate dalla attrice.



E', altresì, incontestato e documentalmente provato (vd. sub doc. n. 5 fasc. attoreo) che con la scrittura privata del 01.07.2010 [REDACTED] ha concesso alla [REDACTED] le licenze per l'uso di taluni marchi registrati, fra cui '[REDACTED]', '[REDACTED]' e '[REDACTED]', a fronte del riconoscimento di percentuali sugli importi del "fatturato sviluppato accumulatori dei marchi e/o marchi [REDACTED]" e ferma restando la possibilità, per la licenziataria [REDACTED] di dedurre eventuali crediti vantati nei confronti della licenziante [REDACTED] per "forniture effettuate nonché a qualsiasi altro titolo".

Inoltre, è pacifico e documentalmente provato (vd. sub doc. nn. 8 e 9 fasc. attoreo) che nel procedimento di pignoramento presso terzi per l'importo di € 216.823,30 promosso dall'attrice al Tribunale di Monza in forza di atto di precetto su decreto ingiuntivo n. 287/2012 la [REDACTED] chiamata a rendere dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ha affermato di non essere debitrice di somma alcuna nei confronti della [REDACTED]

Ebbene, quanto alla veridicità o meno della dichiarazione negativa resa dalla [REDACTED] quale terzo nel procedimento esecutivo promosso dalla attrice per il recupero del credito vantato nei confronti della [REDACTED] il Tribunale ritiene di poter condividere pienamente le conclusioni cui è giunto il c.t.u., dr. [REDACTED] commercialista, facendo, altresì, proprie le risposte fornite dallo stesso consulente alle osservazioni critiche dei consulenti tecnici delle parti. Con tale richiamo tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione su tale punto controverso, alla stregua dell'insegnamento della Corte di Cassazione (sentenze 30 aprile 2009 n. 10123, 3 aprile 2002 n. 4763, 9 marzo 2001 n. 3519, 21 febbraio 2001 n. 2486 e 13 settembre 2000 n. 12080) secondo la quale "il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,



replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento".

Il c.t.u. nominato, infatti, con argomentazione motivata, coerente, immune da vizi logici e rispondente alle emergenze documentali, agli atti di causa ed alle indagini condotte, ha evidenziato che, in ragione degli elementi emergenti ed, in specie, dell'ampia documentazione acquisita anche nel corso delle operazioni peritali nei limiti stabiliti dal g.i., alla data della dichiarazione resa dalla [REDACTED] nel procedimento n. 1431/2012 R.G. quest'ultima in effetti, attese le previsioni contrattuali di cui alla scrittura privata del 01.07.2010, non risultava debitrice della [REDACTED] nei cui confronti, anzi, vantava un credito pari ad € 179.623,04.

Stante le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, cui il commercialista dr. [REDACTED] è pervenuto con argomentazione puntuale e priva di contraddittorietà, valorizzando correttamente gli elementi emersi agli atti, appare emergere la veridicità della dichiarazione resa dalla [REDACTED] ex art. 547 c.p.c. avanti al Tribunale di Monza.

Pertanto, è infondata la domanda formulata dalla attrice nei confronti della [REDACTED] e deve essere reietta.

Fermo restando che è la stessa attrice ad affermare che sono state le difese svolte dalla [REDACTED] nel procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ad avvalorare la bontà delle informazioni ricevute dal [REDACTED] circa la supposta esposizione debitoria della medesima nei confronti della [REDACTED] deve essere parimenti reietta la domanda ex art. 2043 c.c. formulata dall'attrice nei confronti del [REDACTED] attesa la genericità delle allegazioni attoree circa natura ed entità degli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a cagione del contegno tenuto dal convenuto.



Infondata è, altresì, la domanda formulata dal [REDACTED] ex art. 96, I c., c.p.c., anch'essa del tutto generica in ordine all'allegazione del danno patito.

In ogni caso, il Tribunale rileva che le argomentazioni sostenute dall'attrice hanno meritato di essere vagliate dal Tribunale.

Tale domanda di condanna deve essere, dunque, reietta.

Inammissibile, infine, appare essere la domanda di condanna al risarcimento dei danni formulata ex art. 96, I c, c.p.c. dalla [REDACTED]

Infatti, essa è tardiva, essendo stata proposta per la prima volta con il deposito della comparsa conclusionale.

Alla prevalente soccombenza segue la condanna dell'attrice a rifondere alla [REDACTED] le spese di lite, liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi procedurali.

Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal g.i. con decreto depositato il 02.10.2021, devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.

Stante la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate le spese di lite tra l'attrice ed il [REDACTED]

- P. Q. M. -

Il Tribunale di Bergamo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta le domande attoree perché infondate;
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna [REDACTED] a rifondere alla [REDACTED] le spese di lite, liquidate in € 7.254,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'attrice ed il [REDACTED]



TRIBUNALE DI BERGAMO

Copia conforme all'originale della **Sentenza n. 1012/2022** pubblicata in data 3 maggio 2022 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'avv. Andrea Dedoni, quale procuratore della [REDACTED] con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-bis del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Bergamo, 17 maggio 2022



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Bergamo, 17 maggio 2022

IL CANCELLIERE

(firmato digitalmente da Elisabetta Capello)

